



Carlo Cecchi

Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Filippo Rosi

Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Elena Mannelli

Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Prato, 11 gennaio 2024

Ai Signori Clienti

Loro Sedi

=====

Circolare n. 2/2024

Oggetto: D.L. 212/2023 (cosiddetto DL "Superbonus") - principali novità

Il D.L. 212/2023 (cosiddetto "DL superbonus"), pubblicato sulla *G.U.* n. 302 del 29.12.2023, introduce una serie di novità in materia di:

- superbonus di cui all'art. 119 del D.L. 34/2020;
- blocco delle opzioni per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 11/2023;
- detrazione per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (*bonus* barriere 75%) di cui all'art. 119-ter del D.L. 34/2020.

Di seguito, si riepilogano le novità recate dal D.L. 212/2023.

Novità
Salvaguardia per SAL superbonus fino al 31.12.2023 in caso di mancata ultimazione dei lavori
Contributo a favore delle persone fisiche a basso reddito per le spese sostenute tra l'1.1.2024 ed il 31.10.2024 per il completamento di interventi agevolati con il superbonus 70% per i quali al 31.12.2023 è stato raggiunto uno stato di avanzamento non inferiore al 60%
Ulteriore requisito della richiesta di titolo abilitativo per esercitare le opzioni in relazione agli interventi agevolati con il superbonus di demolizione e ricostruzione, effettuati nelle zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana
Obbligo di assicurazione per immobili danneggiati da sisma oggetto di superbonus 110%
Restringimento delle tipologie di interventi per i quali spetta il <i>bonus</i> barriere 75%
Estensione del blocco delle opzioni agli interventi agevolati con il <i>bonus</i> barriere 75%, salve specifiche eccezioni

Il D.L. 212/2023 è entrato in vigore il 30.12.2023 (giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *G.U.*).

Novità in materia di superbonus

L'art. 1 del D.L. 212/2023 introduce due novità in materia di superbonus, ovvero:

- previsione di una clausola di salvaguardia per SAL superbonus fino al 31.12.2023 in caso di mancata ultimazione dei lavori;
- riconoscimento di un contributo a favore delle persone fisiche a basso reddito per le spese sostenute tra l'1.1.2024 ed il 31.10.2024 per il completamento di interventi agevolati con superbonus al 70% per i quali al 31.12.2023 è stato raggiunto uno stato di avanzamento non inferiore al 60%.

Inoltre, l'art. 2, comma 2, del D.L. 212/2023 dispone l'obbligo di assicurazione per gli immobili danneggiati dal sisma oggetto di interventi superbonus *ex art. 119, comma 8-ter, del D.L. 34/2020.*

Il D.L. 212/2023 non prevede alcuna proroga della finestra temporale per il riconoscimento del superbonus.

Clausola di salvaguardia per SAL superbonus fino al 31.12.2023

La detrazione spettante per interventi superbonus per i quali è stata esercitata l'opzione di cessione del credito o sconto sul corrispettivo sulla base di SAL effettuati sino al 31.12.2023 *ex art. 121, comma 1-bis, del D.L. 34/2020*, non sarà oggetto di recupero da parte dell'Agenzia delle Entrate se gli interventi non verranno ultimati.

Tale "clausola di salvaguardia" vale anche se l'omessa ultimazione degli interventi comporta il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche, *ex art. 119, comma 3, del D.L. 34/2020*.

Resta fermo il necessario rispetto degli ulteriori requisiti che danno diritto alla detrazione d'imposta, in mancanza dei quali l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero dell'importo corrispondente alla detrazione spettante, a norma dell'art. 121, commi 4, 5 e 6, del D.L. 34/2020.

Contributo a favore di persone fisiche a basso reddito

L'art. 1, comma 2, del D.L. 212/2023 riconosce un contributo a favore delle persone fisiche che non hanno ultimato gli interventi entro il 31.12.2023, se al contempo tali soggetti hanno:

- effettuato interventi di cui all'art. 119, comma 8-*bis*, primo periodo del D.L. 34/2020;
- sostenuto spese per tali interventi tra l'1.1.2024 ed il 31.10.2024;
- raggiunto entro il 31.12.2023 uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60%;
- un reddito "di riferimento" non superiore a 15.000,00 euro (determinato *ex art. 119, comma 8-bis.1, del D.L. 34/2020*).

I criteri di determinazione del reddito "di riferimento" presuppongono che il contribuente sia una persona fisica (al di fuori dell'esercizio di imprese, arti o professioni), per cui anche il contributo *ex art. 1, comma 2, del D.L. 212/2023* pare doversi circoscrivere alle sole persone fisiche (seppure non vi siano espresse indicazioni al riguardo nel D.L. 212/2023).

L'agevolazione riguarda le spese sostenute da persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di imprese, arti o professioni) per gli interventi agevolati con il superbonus al 70% (per spese sostenute tra l'1.1.2024 ed il 31.10.2024), effettuati su:

- edifici unifamiliari o singole unità immobiliari "indipendenti e autonome" site in edifici plurifamiliari;
- edifici interamente posseduti (anche in comproprietà) composti da due a quattro unità immobiliari, parti comuni di edifici condominiali, o singole unità immobiliari site all'interno dei predetti edifici o condomini.

Per la determinazione della percentuale minima di stato di avanzamento dei lavori richiesta per l'accesso al contributo (60%), pare corretto fare riferimento ai chiarimenti di prassi resi per analoghe disposizioni dall'Amministrazione finanziaria, secondo cui, in presenza di capitolati di appalto che contemplano sia interventi agevolati con superbonus sia altri interventi, è possibile calcolare il SAL:

- considerando solo gli interventi ammessi al superbonus;
- ovvero includendo anche gli altri lavori non ammessi a tale agevolazione (circolare Agenzia delle Entrate n. 33 del 6.10.2022, par. 7).

Ai sensi dell'art. 119, comma 8-bis.1, del D.L. 34/2020, per determinare il "reddito di riferimento" vanno sommati i redditi complessivi posseduti, nell'anno precedente a quello di sostenimento della spesa per l'intervento agevolato (quindi nell'anno 2023 per le spese sostenute dall'1.1.2024 al 31.10.2024) da:

- contribuente che ha sostenuto le spese per l'intervento agevolato;
- coniuge del contribuente o dal soggetto legato da unione civile o dal convivente *ex art. 1, comma 36, della L. 76/2016* se presente nel nucleo familiare del contribuente;
- familiari del contribuente (diversi da quelli elencati al precedente punto), presenti nel nucleo familiare, che nell'anno precedente a quello di sostenimento delle spese per gli interventi agevolati presentano le condizioni per essere considerati fiscalmente a carico del contribuente ai sensi dell'art. 12, comma 2, del TUIR.

Il reddito complessivo ottenuto dalla somma dei redditi dei componenti del nucleo familiare sopra individuati va poi diviso per un coefficiente calcolato secondo la Tabella 1-*bis* allegata al D.L. 34/2020. In particolare, il coefficiente:

- è pari a 1, se il nucleo familiare è composto dal solo contribuente;
- va aumentato di 1, se il nucleo familiare è composto dal contribuente e dal *partner* (coniuge, convivente o soggetto legato da unione civile);
- per i familiari a carico, diversi dal *partner*, presenti nel nucleo familiare, va aumentato di un importo pari a: 0,5, se è presente 1 familiare a carico; 1, se sono presenti 2 familiari a carico; 2, se sono presenti 3 o più familiari a carico.

Per calcolare il “reddito di riferimento”, la somma dei redditi complessivi dei componenti del nucleo familiare posseduti nell’anno precedente va quindi divisa per:

- 1, se il nucleo familiare è composto dal solo contribuente;
- 2, se il nucleo familiare è composto dal contribuente e dal *partner*;
- 2,5, se il nucleo familiare è composto dal contribuente, dal *partner* e da 1 familiare a carico;
- 3, se il nucleo familiare è composto dal contribuente, dal *partner* e da 2 familiari a carico;
- 4, se il nucleo familiare è composto dal contribuente, dal *partner* e da 3 o più familiari a carico;
- 1,5, se il nucleo familiare è composto dal contribuente e da 1 familiare a carico;
- 2, se il nucleo familiare è composto dal contribuente e da 2 familiari a carico;
- 3, se il nucleo familiare è composto dal contribuente e da 3 o più familiari a carico.

Il contributo sarà erogato dall’Agenzia delle Entrate nei limiti delle risorse disponibili, secondo criteri e modalità da definire con apposito DM.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.

Assicurazione per immobili oggetto di superbonus danneggiati da sisma

L'art. 2, comma 2, del D.L. 212/2023 introduce l'obbligo per i contribuenti che beneficiano del superbonus per gli interventi effettuati nei territori colpiti da eventi sismici *ex art. 119, comma 8-ter, del D.L. 34/2020*, di stipulare, entro un anno dalla conclusione dei lavori agevolati con superbonus, contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati ai relativi immobili da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale.

L'obbligo di sottoscrivere l'assicurazione riguarda i lavori agevolati con superbonus *ex art. 119, comma 8-ter, del D.L. 34/2020* avviati successivamente al 30.12.2023 (data di entrata in vigore del D.L. 212/2023).

Il primo periodo dell'art. 119, comma 8-ter, del D.L. 34/2020 riguarda gli interventi superbonus relativi alle spese per la ricostruzione di edifici che al contempo risultano:

- “inagibili” a causa di eventi sismici verificatisi, dall'1.4.2009, nei Comuni dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- nonché oggetto di erogazione dei contributi per la ricostruzione.

Per tali interventi, in riferimento a tutti i casi contemplati dall'art. 119, comma 8-bis, del D.L. 34/2020, il superbonus spetta nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31.12.2023.

Stante il tenore letterale della disposizione, l'obbligo di stipulare un contratto di assicurazione a copertura dei danni cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale sembrerebbe riferirsi agli immobili interessati da tutti gli interventi contemplati dall'art. 119, comma 8-ter, del D.L. 34/2020.

Pertanto, tale obbligo parrebbe riguardare anche gli interventi contemplati dal secondo periodo del citato comma 8-ter, ovvero gli interventi effettuati da ONLUS, organizzazioni di volontariato (OdV) ed associazioni di promozione sociale (APS) che presentano i requisiti del comma 10-bis del medesimo art. 119 del DL 34/2020.

La tipologia di tali interventi appare tuttavia difforme rispetto alla prescrizione di un obbligo di assicurazione per danni cagionati da eventi catastrofali.

Si auspica pertanto un intervento chiarificatore sul punto in sede di conversione in legge del D.L. 212/2023.

La disciplina attuativa sarà definita con un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Novità in materia di opzione per la cessione del credito o lo sconto sul corrispettivo

In materia di opzione per la cessione del credito o sconto sul corrispettivo:

- l'art. 2, comma 1, del D.L. 212/2023 dispone che l'esclusione dal blocco delle opzioni *ex art. 2, comma 2 lett. c)*, secondo periodo del D.L. 11/2023, per gli interventi di demolizione e ricostruzione eseguiti nelle aree classificate come zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, si applicano esclusivamente in relazione agli interventi di demolizione e ricostruzione per i quali risulta presentata la richiesta di titolo abilitativo edilizio in data antecedente al 30.12.2023 (entrata in vigore del D.L. 212/2023);
- l'art. 3, comma 3, del D.L. 212/2023 estende il blocco delle opzioni *ex art. 2 del DL 11/2023* anche agli interventi agevolati con il *bonus barriere 75% ex art. 119-ter del D.L. 34/2020*, relativi a spese sostenute dall'1.1.2024, fatte salve alcune specifiche eccezioni.

L'art. 2, comma 1, del D.L. 212/2023 introduce un'ulteriore condizione per l'esclusione dal blocco delle opzioni di cessione del credito e sconto sul corrispettivo prevista per gli interventi di demolizione e ricostruzione agevolati con il superbonus di cui all'art. 2, comma 2 lett. c), secondo periodo del D.L. 11/2023.

In deroga all'art. 2, comma 1, del D.L. 11/2023, è infatti possibile esercitare le opzioni di cui all'art. 121 del D.L. 34/2020 anche successivamente

al 16.2.2023, per gli interventi agevolati con il superbonus che comportano la demolizione e la ricostruzione degli edifici:

- in generale, se è stata presentata l'istanza di acquisizione del titolo abilitativo entro il 16.2.2023 (art. 2, comma 2 lett. c), primo periodo del D.L. 11/2023);
- per gli interventi effettuati nelle zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, se tali interventi sono compresi in piani di recupero del patrimonio edilizio esistente o di riqualificazione urbana comunque denominati, dotati di contenuti progettuali di dettaglio, attuabili a mezzo di titoli semplificati, che al contempo: alla data del 17.2.2023 risultano approvati dalle amministrazioni comunali a termine di legge; concorrono al risparmio del consumo energetico e all'adeguamento sismico dei fabbricati previsti (art. 2, comma 2 lett. c), secondo periodo del D.L. 11/2023).

Con riferimento alla seconda fattispecie (interventi di demolizione e ricostruzione effettuati nelle zone sismiche di categoria 1, 2 e 3), l'art. 2 co. 1 del D.L. 212/2023 introduce un'ulteriore condizione: deve essere stata presentata la richiesta di titolo abilitativo edilizio in data antecedente al 30.12.2023 (data di entrata in vigore del D.L. 212/2023). Tale ulteriore condizione è richiesta a partire dal 30.12.2023.

In considerazione di quanto sopra, sono pertanto necessari i seguenti requisiti per esercitare l'opzione *ex art. 121 del D.L. 34/2020*.

Opzione per interventi superbonus comportanti demolizione e ricostruzione		
Tipologia di interventi	Data di esercizio dell'opzione	Data di richiesta del titolo abilitativo edilizio
Interventi di demolizione e ricostruzione generici	entro il 16.2.2023	non rilevante
	dal 17.2.2023	entro il 16.2.2023
Interventi di demolizione e ricostruzione effettuati nelle zone sismiche di categoria 1, 2 e 3, con i requisiti dell'art. 2 co. 2 lett. c) secondo periodo del DL 11/2023	entro il 16.2.2023	non rilevante
	dal 17.2.2023 al 29.12.2023	non rilevante
	dal 30.12.2023	entro il 29.12.2023

Novità in materia di cosiddetto "bonus barriere"

L'art. 3 del D.L. 212/2023 introduce delle novità in materia di detrazione per interventi di eliminazione di barriere architettoniche (cosiddetto "bonus barriere" 75% ex art. 119-ter del DL 34/2020), ed in particolare:

- restringimento delle tipologie di interventi di eliminazione di barriere architettoniche ammesse alla detrazione;
- estensione a tali interventi del blocco delle opzioni di cessione del credito o sconto sul corrispettivo ex art. 2 del D.L. 11/2023, fatte salve specifiche eccezioni.

Restringimento delle tipologie di interventi di eliminazione delle barriere architettoniche

Modificando il comma 1 dell'art. 119-ter del D.L. 34/2020, l'art. 3, comma 1 lett. a), del D.L. 212/2023 limita la spettanza del *bonus barriere* 75% alla realizzazione in edifici già esistenti di interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente:

- scale;
- rampe;
- ascensori;
- servoscala;
- piattaforme elevatrici.

Inoltre, abrogando il comma 3 dell'art. 119-ter del D.L. 34/2020, l'art. 3, comma 1 lett. c), del D.L. 212/2023 esclude dall'ambito di applicazione del *bonus barriere* 75%:

- interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche;
- spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito.

Integrando il comma 4 dell'art. 119-ter del D.L. 34/2020, l'art. 3, comma 1 lett. b), del D.L. 212/2023 dispone che il rispetto dei requisiti tecnici per gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, previsti dal

D.M. 236/89, deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati.

Modificando il comma 1 dell'art. 119-ter del D.L. 34/2020, l'art. 3, comma 1 lett. a), del D.L. 212/2023 dispone che il pagamento delle spese agevolate con il *bonus* barriere 75% deve avvenire "con le modalità di pagamento previste per le spese di cui all'articolo 16-bis" del TUIR, ossia mediante bonifico "parlante" (secondo quanto disposto dal D.M. 41/98).

Il dettato dell'art. 119-ter, comma 1, del D.L. 34/2020 non specifica se l'obbligo di effettuare i pagamenti con bonifico "parlante" sia escluso per i soggetti titolari di reddito d'impresa (la medesima mancata esplicitazione è contenuta nel D.M. 41/98; si veda tuttavia in proposito quanto riconosciuto, con riguardo al *bonus* facciate, dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2 del 14.2.2020, par. 4.2, che esclude espressamente i titolari di reddito d'impresa dall'obbligo di utilizzare il bonifico "parlante").

Si ricorda che dal bonifico bancario o postale cosiddetto "parlante" deve risultare, in base al DM 41/98:

- causale del versamento;
- codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- numero di partita IVA o codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Sui pagamenti effettuati con bonifico, in relazione a spese che danno diritto a fruire delle detrazioni di imposta, l'intermediario finanziario applica la ritenuta di acconto *ex art.* 25 del D.L. 78/2010, fissata in misura pari a:

- 8% dall'1.1.2015 fino al 29.2.2024;
- 11% a decorrere dall'1.3.2024.

Le modifiche all'art. 119-ter del D.L. 34/2020 recate dal comma 1 dell'art. 3 del D.L. 212/2023 si applicano alle spese sostenute dal 30.12.2023 (data di entrata in vigore del D.L. 212/2023).

Ampliamento del blocco delle opzioni

L'art. 3, comma 2, del D.L. 212/2023, modificando l'art. 2, comma 1-bis, del D.L. 11/2023, estende l'applicazione del blocco delle opzioni alle

fattispecie agevolate con il *bonus* barriere *ex art. 119-ter* del D.L. 34/2020 (fatte salve alcune specifiche eccezioni).

In particolare, viene previsto che le opzioni di cessione del credito o sconto sul corrispettivo possono comunque applicarsi per le spese per gli interventi di superamento delle barriere architettoniche *ex art. 119-ter* del D.L. 34/2020 sostenute fino al 31.12.2023.

Per le spese per gli interventi di superamento delle barriere architettoniche sostenute dall'1.1.2024, il blocco delle opzioni comunque non si applica se le spese riguardano:

- condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa (per il riscontro della natura “prevalentemente residenziale” dell’edificio, si rimanda ai chiarimenti resi in materia di superbonus dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30 del 22.12.2020, par. 4.4.2, e dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 23 del 23.6.2022, par. 2);
- persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, se al contempo: il contribuente è titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare oggetto degli interventi; tale unità immobiliare è adibita ad abitazione principale; il contribuente ha un reddito di riferimento non superiore a 15.000,00 euro, determinato *ex art. 119*, comma 8-*bis*.1, del D.L. 34/2020 (tale requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata *ex art. 3* della L. 104/92).

Disciplina transitoria

L’art. 3, comma 3, del D.L. 212/2023 prevede una clausola di salvaguardia per i contribuenti per i quali si può ritenere prodotta una legittima aspettativa all’applicazione della disciplina del *bonus* barriere 75% antecedente all’entrata in vigore del D.L. 212/2023.

In particolare, viene disposto che le previsioni dell’art. 119-*ter* del D.L. 34/2020 e dell’art. 2, comma 1-*bis*, del D.L. 11/2023, in vigore anteriormente alle

modifiche recate dall'art. 3, commi 1 e 2, del D.L. 212/2023, si applicano alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali entro il 29.12.2023 risulti:

- presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- o, se non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo: siano già iniziati i lavori; oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori ed al contempo sia stato versato un acconto sul prezzo.

Pertanto, la disciplina "sostanziale" del *bonus* barriere di cui all'art. 119-ter del D.L. 34/2020 trova applicazione secondo la scansione temporale individuata nella seguente tabella.

Bonus barriere 75% (art. 119-ter del D.L. 34/2020)	
Fattispecie agevolate	Momento di sostenimento delle spese
Disciplina <i>post</i> D.L. 212/2023: interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente: - scale; - rampe; - ascensori; - servoscala; - piattaforme elevatrici.	dal 30.12.2023 al 31.12.2025
Disciplina <i>ante</i> D.L. 212/2023: interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche che rispettano i requisiti previsti dal D.M. 236/89. Agevolati, tra l'altro, gli interventi di: - sostituzione infissi (con adeguate caratteristiche <i>ex</i> D.M. 236/89), sistemazione della pavimentazione e adeguamento dell'impianto elettrico, nonché sostituzione dei sanitari; - automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche (in caso di sostituzione dell'impianto, agevolate anche le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito).	dall'1.1.2022 al 29.12.2023
La disciplina <i>ante</i> D.L. 212/2023 si applica in ogni caso con riguardo alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente al 30.12.2023: - risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo; - oppure, ove il titolo abilitativo non sia necessario, siano già iniziati i lavori; - oppure, ove il titolo abilitativo non sia necessario, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.	

Per l'esercizio dell'opzione di cessione del credito o sconto sul corrispettivo in relazione agli interventi agevolati con il *bonus* barriere *ex* art. 119-ter del D.L. 34/2020 si fa riferimento alla scansione temporale indicata nella tabella che segue.

Opzione per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (art. 2, comma 1-bis, D.L. 11/2023)	
Data di sostenimento delle spese	Ulteriori requisiti per optare
Spese sostenute dall'1.1.2022 al 31.12.2023	Non richiesti (opzione sempre possibile)
Spese sostenute dall'1.1.2024	<p>Spese sostenute da condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa.</p> <p>Spese sostenute da persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, se al contempo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il contribuente è titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare oggetto degli interventi; - tale unità immobiliare è adibita ad abitazione principale; - il contribuente ha un reddito di riferimento non superiore a 15.000,00 euro, determinato ex art. 119 co. 8-bis.1 del DL 34/2020 (tale requisito reddituale non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ex art. 3 della L. 104/92).
<p>Le opzioni sono in ogni caso possibili con riguardo alle spese sostenute in relazione agli interventi per i quali, in data antecedente al 30.12.2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> - risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo; - oppure, ove il titolo abilitativo non sia necessario, siano già iniziati i lavori; - oppure, ove il titolo abilitativo non sia necessario, sia stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo. 	